DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 94/2003
dell'11 luglio 2003
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 62/2003 del 16 maggio 2003 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada ([2]).

(3) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 7f [regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«7g. **32003 R 0006**: Regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Il presente regolamento non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (CE) n. 6/2003 nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 luglio 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

S. A. S. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

([1]) GU L 193 del 31.7.2003, pag. 50.
([2]) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.